

Legge regionale 21 luglio 1992 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme per il controllo e la vigilanza sulle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale.

Art. 23

Abrogazione di norme

1. Il Titolo II della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 è abrogato.
2. È abrogata ogni altra disposizione regionale incompatibile con la presente legge e con i principi sanciti dall' articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.